

ottobre 2013

CARTA DEI SERVIZI



**Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco
"MANTOVA"**



Viale Risorgimento, 16 - 46100 Mantova
Soccorso Tecnico Urgente ☎ **115 -** ☎ **112 NUE**
Comunicazioni Ordinarie ☎ 0376.22771 ☎ 0376.32222
e.mail: comando.mantova@vigilfuoco.it;
e.mail certificata: com.mantova@cert.vigilfuoco.it
sito internet ufficiale: <http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/mantova/>
sito internet: <http://www.vigilfuoco.mantova.it>



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| PRESENTAZIONE | 3 |
| PRINCIPI INFORMATORI | 4 |
| FINI ISTITUZIONALI | 5 |
| SOCCORSO TECNICO URGENTE ED ESTINZIONE INCENDI | 6 |
| Oggetto del servizio di Soccorso Tecnico Urgente:..... | 6 |
| Competenze del servizio di Soccorso Tecnico Urgente: | 7 |
| Modalità di effettuazione del servizio di Soccorso Tecnico Urgente:..... | 9 |
| Modalità di fruizione del servizio di Soccorso Tecnico Urgente:..... | 10 |
| Richiesta degli atti relativi al Soccorso Tecnico Urgente:..... | 11 |
| | |
| SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI..... | 13 |
| Oggetto del servizio di Prevenzione Incendi: | 13 |
| Competenza e attività di Prevenzione Incendi | 14 |
| Attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi: | 15 |
| Procedure di prevenzione incendi | 15 |
| | |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDI | 24 |
| Oggetto del servizio:..... | 24 |
| Ambito di applicazione: | 24 |
| Costo e modalità di erogazione del servizio: | 25 |
| | |
| FORMAZIONE ESTERNA RELATIVA AL D.Lgs. 81/2008 | 27 |
| Oggetto del servizio:..... | 27 |
| L'attività di formazione:..... | 28 |
| Modalità di erogazione del servizio: | 29 |
| | |
| PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA..... | 30 |
| Oggetto del servizio:..... | 30 |
| Modalità di erogazione del servizio: | 31 |
| | |
| POLIZIA GIUDIZIARIA E VIGILANZA | 32 |
| ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI | 33 |
| PROCEDURE DI RECLAMO E SUGGERIMENTI | 35 |



PRESENTAZIONE

La revisione della Carta dei Servizi – anno 2013, rientra in un quadro di iniziative finalizzate a rendere la Pubblica Amministrazione non soltanto più moderna ed efficiente, ma anche e soprattutto più aperta e sensibile alle esigenze del cittadino, al fine di rendere quest'ultimo non soltanto mero destinatario dei servizi erogati dall'Ente, ma anche partecipe della programmazione, del controllo e della valutazione degli stessi.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, con la compilazione della presente "Carta", intende fornire uno strumento essenziale e nello stesso tempo immediato per la conoscenza dei servizi offerti, nonché delle procedure da osservare e dei tempi stabiliti, garantendo quella trasparenza che deve sempre caratterizzare l'attività amministrativa e il rapporto con il cittadino.

Ulteriore obiettivo è quello di fare in modo che i cittadini che quotidianamente si rivolgono al nostro Comando per chiederne l'erogazione dei servizi, possano non soltanto trovare una piena soddisfazione delle proprie esigenze, ma possano altresì collaborare, anche attraverso suggerimenti e valutazioni critiche, al miglioramento degli stessi, creando quel dialogo tra utente e fornitore dei servizi indispensabile per garantirne la massima qualità ed efficienza.

In particolare la Carta dei Servizi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova viene redatta anche ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".



PRINCIPI INFORMATORI

La Carta dei Servizi si ispira ai principi fondamentali che caratterizzano l'erogazione dei servizi pubblici, ossia:

- 1. EGUAGLIANZA** fra tutti i cittadini utenti, intesa come assenza di qualsivoglia distinzione basata su motivi di sesso, lingua, razza, religione ed opinioni politiche;
- 2. IMPARZIALITA'**, intesa come conformità del comportamento di tutti gli operatori ai criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, oltre che diligenza e lealtà, assicurando parità di trattamento a tutti i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione;
- 3. CONTINUITA'**, intesa come regolarità ed assenza di interruzioni nell'erogazione dei servizi essenziali, prevedendo misure idonee, in caso di irregolare funzionamento dovuto a cause di forza maggiore, in modo da arrecare il minor danno possibile all'utenza (*legge 146/90 - assicurazione dei servizi essenziali*);
- 4. PARTECIPAZIONE**, intesa come interazione con l'utenza, attivando iniziative volte a tutelare il diritto alla corretta fruizione dei servizi tramite forme di partecipazione del cittadino alle varie fasi di attuazione degli stessi (*legge 241/90 e s.m.i. - misure sui procedimenti amministrativi*);
- 5. EFFICIENZA ED EFFICACIA**, intese come soddisfazione delle esigenze dell'utenza attraverso un'efficace organizzazione dei servizi, in relazione agli obiettivi prefissati e alle risorse disponibili (*d.lgs. 29/93 e d.lgs. 165/2001 - razionalizzazione e organizzazione della Pubblica Amministrazione*);
- 6. QUALITA'** dei servizi erogati, intesa come impegno costante nel garantire il massimo delle prestazioni dal punto di vista dell'utente, grazie all'utilizzazione e verifica di standard di qualità e controlli di gestione e al coinvolgimento di tutto il personale del Comando sui temi della qualità del servizio e dell'aggiornamento professionale;
- 7. TRASPARENZA**, intesa come possibilità per i cittadini di valutare le decisioni dell'amministrazione, garantendo l'accesso degli stessi alle informazioni alle quali abbiano titolo;
- 8. ACCESSIBILITÀ**, intesa come rendere esercitabile, immediatamente e concretamente, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi da parte del cittadino, quale strumento indispensabile per assicurare la legalità dell'ordinamento nonché la trasparenza e l'imparzialità nel processo di formazione delle determinazioni amministrative e tutela della privacy (*legge 241/90, d.P.R. 352/92, d.P.R. 184/06 - modalità di diritto di accesso ai documenti amministrativi, legge 675/96 e d.lgs. 196/03*).



FINI ISTITUZIONALI

Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed il Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 attribuiscono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Il Comando dei Vigili del Fuoco eroga, sul territorio della Provincia, servizi e prestazioni legate all'attività di Soccorso e di Prevenzione degli incendi, nonché servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni, in particolare:

- Servizio di Soccorso Tecnico Urgente;
- Servizio di Prevenzione Incendi;
- Servizio di Vigilanza Antincendi;
- Formazione esterna relativa al D.Lgs 81/2008;
- Servizi tecnici non di soccorso (*previo versamento corrispettivo di legge*);
- Servizi di Polizia Giudiziaria;
- Rilascio dichiarazioni di Intervento



SOCCORSO TECNICO URGENTE ED ESTINZIONE INCENDI

Riferimenti normativi:

Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, articoli 24, 25 e 30;

Legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 11;

Legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 7, comma 3, lettera a);

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 52;

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 24;

Decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, titolo IX capo II;

Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con Legge 12 luglio 2012, n. 100.

Oggetto del servizio di Soccorso Tecnico Urgente:

Consiste principalmente nel salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicurare gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettuare studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Viene effettuato, nel territorio della Provincia ed eventualmente in quelle limitrofe, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dai distaccamenti permanenti di Castiglione delle Stiviere, Suzzara e Viadana, sotto la responsabilità del Comandante dei Vigili del Fuoco, secondo le direttive del Ministero dell'Interno ed in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, titolo IX, Capo II.

Il servizio di estinzione incendi e soccorso tecnico urgente comporta l'applicazione delle norme vigenti in materia di adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e secondo le direttive del responsabile delle operazioni di soccorso.

Le Forze di polizia, eventualmente presenti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, agiscono in conformità alle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso responsabile delle operazioni di soccorso.



Competenze del servizio di Soccorso Tecnico Urgente:

- Il Comando Provinciale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
- Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Comando Provinciale:
 - l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
 - l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
- Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Comando Provinciale, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
- In caso di eventi di protezione civile, il Comando Provinciale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*», e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
- Il Comando Provinciale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
 - fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco "Mantova"

eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

- concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
 - concorre alla predisposizione dei piani territoriali di difesa civile;
 - provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
 - partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
- Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Comando Provinciale assicura, al ricorrere delle condizioni, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma da parte del Dipartimento, il Comando Provinciale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- Il Comando Provinciale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso, e può avvalersi, tramite il Corpo Nazionale, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.



Modalità di effettuazione del servizio di Soccorso Tecnico Urgente:

Il personale del Comando Provinciale, in relazione alle responsabilità connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso:

- assume le notizie di eventi in cui è necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco;
- interviene con la massima celerità;
- affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorità della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumità propria e degli altri soccorritori;
- individua le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza;
- informa, quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi, richiedendone il supporto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- in qualità di responsabile delle operazioni dirige l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di favorire il migliore esito delle operazioni di soccorso;
- per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di proprietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;
- identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza;
- effettua, secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attività di polizia giudiziaria di competenza.



Modalità di fruizione del servizio di Soccorso Tecnico Urgente:

Il privato o l'Ente che necessitano di un intervento di Soccorso Tecnico Urgente possono richiederlo tramite il numero telefonico unico nazionale dei **Vigili del Fuoco 115** senza alcun costo per l'utenza.



A decorrere da settembre 2010, l'attivazione dei Vigili del Fuoco può avvenire anche tramite **N.U.E. (Numero Unico Emergenza)**, digitando il numero **112**, anch'esso con chiamata gratuita.

Per garantire l'efficacia e la tempestività dell'intervento è comunque fondamentale la collaborazione del cittadino, il quale deve essere in grado di descrivere al centralinista di turno:

- ✚ le proprie generalità ed il luogo dal quale chiama;
- ✚ il numero di telefono dal quale sta chiamando o presso il quale può essere rintracciato
- ✚ la natura e l'entità del sinistro;
- ✚ l'indirizzo o la località esatti, con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito dove è in atto l'emergenza;
- ✚ presenza di vittime e/o feriti con il probabile numero;
- ✚ tipi di sostanze e/o automezzi coinvolti;
- ✚ se si tratta di un edificio, piano al quale è in atto il sinistro.



Richiesta degli atti relativi al Soccorso Tecnico Urgente:

All'interno del Comando è presente l'Ufficio Statistica che raccoglie e classifica tutti i verbali relativi agli interventi di soccorso effettuati.

Gli utenti e gli Enti che ne abbiano legittimazione, ai sensi della normativa relativa al diritto di accesso agli atti amministrativi (*art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.*), possono richiedere al suddetto ufficio il rilascio di copia degli atti relativi agli interventi utilizzando i modelli scaricabili dal sito

www.vigilfuoco.mantova.it ,

ed allegando la seguente documentazione prevista dalle norme in vigore:

- copia di un documento di identità del richiedente;
- in caso di delega ad altra persona: delega formale dell'interessato e copia del documento d'identità di entrambi;
- marche da bollo a secondo della quantità di fotocopie richieste dall'atto in oggetto (€ 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, € 0,52 da 3 a 4 copie ecc.);
- qualora necessitasse copia autentica, dovrà essere presentata anche una marca da bollo da € 16,00.
- eventuale documentazione che attesti l'interesse diretto, concreto e attuale che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla relazione d'intervento. Per comprovare eventuali stati, qualità, fatti personali è possibile ricorrere all'autocertificazione secondo la vigente normativa.

Il Comando esamina le richieste concludendo l'istruttoria entro **30 giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza.

Qualora ai fini del completamento dell'istruttoria siano necessari ulteriori documenti, le integrazioni verranno richieste all'utente entro i primi **dieci giorni** dal ricevimento dell'istanza.



La richiesta di integrazioni da parte del Comando sospende i termini di rilascio fino al ricevimento della documentazione integrativa.

Non è consentito l'accesso e la copia degli atti relativi al Soccorso tecnico Urgente quando:

- siano in corso attività di Polizia Giudiziaria ed il tal caso il richiedente dovrà rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria competente;
- in presenza di soggetti contro-interessati che abbiano espresso opposizione secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

In questi casi, potrà comunque essere richiesta un'attestazione relativa all'avvenuto intervento.



SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

Riferimenti normativi:

Legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Legge 15 maggio 1961, n. 469;

Legge 26 luglio 1965, n. 966;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64

Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012

Oggetto del servizio di Prevenzione Incendi:

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso provvedimenti intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.



Competenza e attività di Prevenzione Incendi

La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo Nazionale.

Le attività di prevenzione incendi di pertinenza del Comando sono in particolare:

- l'acquisizione della S.C.I.A. (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini Antincendio*), il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
- le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità, rivolta ai liberi professionisti;
- l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
- i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi.
- effettuazione di visite ed esercitazioni presso siti e stabilimenti per la redazione di piani di intervento di competenza del Corpo nazionale, anche in coordinamento con altri enti o amministrazioni, segnalando agli enti competenti problematiche o esigenze atte ad assicurare il miglioramento del servizio di soccorso



Attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi:

Le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del C.N.VV.F., sono quelle elencate nella tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Procedure di prevenzione incendi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (successivamente denominato **Regolamento di PI**) individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell'ambito di applicazione del Regolamento di PI rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del regolamento stesso.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Ogni chiarimento in merito potrà essere sottoposto all'Ufficio Prevenzione o al Funzionario incaricato della ricezione del pubblico durante gli orari di apertura dell'ufficio stesso.

Orari di apertura ed organigrammi degli uffici e dei funzionari sono scaricabili dai siti:

<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/mantova/>

<http://www.vigilfuoco.mantova.it>



1) Valutazione dei progetti

Gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

I suddetti progetti dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.

Il Comando esamina i progetti ed entro **trenta giorni** può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro **sessanta giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa.

2) Controlli di prevenzione incendi

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI è presentata al Comando, **prima dell'esercizio dell'attività**, la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, corredata dalla documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, **categoria A e B**, il Comando, entro **sessanta giorni** dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di



prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di **quarantacinque giorni**. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI **categoria C**, il Comando, entro **sessanta giorni** dal ricevimento della S.C.I.A., effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di **quarantacinque giorni**. Entro **quindici giorni** dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di **categoria C**, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il **Certificato di Prevenzione Incendi**.

Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività soggette alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure descritte, ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli



stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

3) Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, **ogni cinque anni**, il titolare delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai numeri **6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77** dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a **dieci anni**.

4) Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (*Normativa sugli ambienti di lavoro*), hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della S.C.I.A., nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione sopra specificati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.



5) Deroghe

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui sopra, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate nel citato Allegato .

Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro **trenta giorni** alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro **sessanta giorni** dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

6) Nulla osta di fattibilità

Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, **categorie B e C**, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del ***Nulla Osta di Fattibilità***.

7) Verifiche in corso d'opera

Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.



8) Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Ai soli fini antincendio le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, **categoria A**, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, (*la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità*) è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di cui alla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA prevista dal Regolamento di PI.

9) Modalità di inoltro delle pratiche di Prevenzione Incendi

Per quanto riguarda le attività produttive, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, dal 30 settembre 2011 l'imprenditore deve segnalare, **in forma esclusivamente telematica**, l'inizio, la modificazione e la cessazione di attività produttive e di prestazione di servizi al **SUAP competente per territorio**, individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, sarà poi il SUAP a trasmettere al Comando Prov.le VVF, sempre in via telematica, gli atti necessari all'espletamento delle pratiche delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Qualora invece si tratti di pratiche di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'Allegato I del Regolamento di PI, ma non ricadenti nella competenza del SUAP (attività non produttive), le stesse dovranno essere inviate, tramite posta certificata, all'indirizzo:

com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it



10) Costo e modalità per la richiesta dei servizi di Prevenzione Incendi

Il servizio di prevenzione incendi è reso a titolo oneroso per il soggetto richiedente.

Per ottenere il rilascio degli atti amministrativi occorre produrre la seguente documentazione:

- ❖ Domanda in bollo da **euro 16,00**, dove previsto dalla normativa in vigore;
- ❖ Ricevuta di pagamento del versamento preventivo su **ccp. n. 10982460** intestato alla **Tesoreria Prov.le dello Stato di Mantova**, con causale **"SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO"**, secondo le tariffe stabilite con **Decreto del Ministero dell'Interno** (attualmente il D.M. 2 marzo 2012);
- ❖ Invio della documentazione tecnica, relativa all'attività svolta, elencata nel D.M. 7 agosto 2012: planimetrie, relazione tecnica, certificazioni da parte di tecnici qualificati, ecc.

La modulistica di prevenzione incendi, l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e gli oneri previsti per i vari servizi e le varie attività sono scaricabili dai seguenti siti web:

Sito nazionale: www.vigilfuoco.it

sito del Comando: www.vigilfuoco.mantova.it.



11) Richiesta di visione/estrazione degli atti relativi alla Prevenzione Incendi:

Gli utenti e gli Enti che ne abbiano legittimazione, ai sensi della normativa relativa al diritto di accesso agli atti amministrativi (*art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.*), possono richiedere all'Ufficio Prevenzione la visione o l'estrazione di copia degli atti relativi alla Prevenzione Incendi utilizzando i modelli scaricabili dal sito

www.vigilfuoco.mantova.it ,

ed allegando la seguente documentazione prevista dalle norme in vigore:

- copia di un documento di identità del richiedente;
- in caso di delega ad altra persona: delega formale dell'interessato e copia del documento d'identità di entrambi;
- marche da bollo a secondo della quantità di fotocopie richieste dall'atto in oggetto (€ 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, € 0,52 da 3 a 4 copie ecc.);
- qualora necessitasse copia autentica, dovrà essere presentata anche una marca da bollo da € 16,00.
- eventuale documentazione che attesti l'interesse diretto, concreto e attuale che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla pratica di Prevenzione Incendi. Per comprovare eventuali stati, qualità, fatti personali è possibile ricorrere all'autocertificazione secondo la vigente normativa.

Il Comando esamina le richieste concludendo l'istruttoria entro **30 giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza.

Qualora ai fini del completamento dell'istruttoria siano necessari ulteriori documenti, le integrazioni verranno richieste all'utente entro i primi **dieci giorni** dal ricevimento dell'istanza.



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco "Mantova"

La richiesta di integrazioni da parte del Comando sospende i termini di rilascio fino al ricevimento della documentazione integrativa.

Non è consentito l'accesso e la copia degli atti relativi alla Prevenzione Incendi quando:

- siano in corso attività di Polizia Giudiziaria, ed in tal caso il richiedente dovrà rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria competente;
- in presenza di soggetti contro-interessati che abbiano espresso opposizione secondo le procedure previste dalla vigente normativa.



SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDI

Riferimenti normativi:

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Legge 26 Luglio 1965, n.966.

Decreto del Ministero dell'Interno n. 261 del 22 Febbraio 1996;

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 , n. 64

Oggetto del servizio:

La vigilanza antincendio costituisce un servizio di interesse pubblico finalizzato a conseguire gli obiettivi primari di sicurezza pubblica, parimenti a quello di prevenzione incendi.

Consiste nel presidio fisico da espletarsi da parte di personale VV.F. presso attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

Il servizio è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, prevenendo situazioni di rischio e assicurando l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Ambito di applicazione:

Il servizio di vigilanza antincendi trova la sua principale attuazione nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, così come individuati dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 1996 n. 261 e viene richiesto anche negli ambiti portuali durante le operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose.

L'entità del servizio viene stabilita dalla Commissione Comunale sui locali di pubblico spettacolo (o Provinciale, laddove la prima non fosse stata istituita) di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle



leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, livello di rischio ipotizzabile, sistemi di protezione attiva e passiva.

Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 1996 n. 261. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale, e dietro specifica autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

In ogni caso, nei locali ove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio.

Costo e modalità di erogazione del servizio:

Il servizio è reso a titolo oneroso per l'utenza, ed il costo è determinato in base alla durata del servizio stesso e secondo le tariffe orarie previste dalla normativa in vigore (attualmente il D.M. 2 marzo 2012).

Il servizio deve essere richiesto, secondo le modalità stabilite dalla legge 26 Luglio 1965 n. 965, avanzando presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno **5 giorni** prima della manifestazione, domanda in bollo da **euro 16,00** e ricevuta del pagamento effettuato su **cc.n. 10982460** intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato di Mantova**, con causale **"SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO"**.

In mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal Comando alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della legge 1965, n. 966 (oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal Prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo).



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco "Mantova"

Gli orari dell'Ufficio Vigilanza, i recapiti telefonici, la modulistica per la richiesta di preventivi di spesa, dell'istanza di svolgimento del servizio e delle attività soggette ai servizi di vigilanza antincendio sono scaricabili dal sito del Comando:

www.vigilfuoco.mantova.it



FORMAZIONE ESTERNA RELATIVA AL D.Lgs. 81/2008

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64

Oggetto del servizio:

Con l'emanazione del D.Lgs. 626/1994 e del successivo D.Lgs. 81/2008, recanti norme volte al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha assunto un ruolo centrale nel panorama nazionale finalizzato al miglioramento delle suddette condizioni di sicurezza.

Le principali novità apportate da tali norme per il C.N.VV.F riguardano il fronte della Formazione e della Vigilanza.

La legge 28 novembre 1996 n. 609, infatti, attribuisce al C.N.VV.F. il compito di provvedere all'attività di vigilanza di cui all'art. 23 comma 1 del d.lgs.626/94 ed a quelle relative alla formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto decreto tramite le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, attribuzione successivamente ripresa e ribadita dal D.Lgs 81/2008.

Il D.Lgs 81/2008: obblighi del datore di lavoro e vigilanza

Il d.lgs. 81/2008 individua, dal punto di vista "antincendio", alcuni obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali:

- ✚ Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, garantendo agli stessi un'adeguata attività formativa;
- ✚ Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornire istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo



grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- ✚ Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✚ Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

La **vigilanza** sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza svolta dai VV.F., essa riguarda gli ambiti di specifica competenza, ovvero la prevenzione incendi e la protezione antincendio.

L'attività di formazione:

L'attività di formazione, addestramento e attestazione di idoneità dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, è assicurata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante **corrispettivo** il cui importo è stabilito in base ad apposite tariffe stabilite con **decreto del Ministero dell'Interno**.

I contenuti minimi dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse, relativamente alle attività individuate nell'allegato X del D.M. 10/03/1998.

I Comandi Provinciali dei VV.F., su esplicita richiesta e previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestati di idoneità ai lavoratori, designati dai datori di lavoro, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal C.N.VV.F. o da enti pubblici e privati.



Modalità di erogazione del servizio:

Presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Mantova è presente l'Ufficio Didattica, istituito per fornire al Cliente Pubblico e Privato la modulistica e la spiegazione per l'espletamento dei corsi di formazione per "addetti antincendio", e per lo svolgimento degli **accertamenti di idoneità**, che sono **di esclusiva pertinenza dei VV.F.**

La domanda volta all'ottenimento del servizio deve essere corredata da quietanza di versamento effettuato su **cc.n. 4465** intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato di Mantova**, con causale **"PRESTAZIONI RESE DAI VV.F. PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL'ART. 37 COMMA 9 DEL D.Lgs. 81/2008 – CAPO XIV – CAPITOLO 2439/9"**.

La partecipazione ai corsi organizzati presso il Comando Provinciale avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture. L'assunzione dei relativi oneri è a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti connessi allo svolgimento delle attività formative.

I recapiti e gli orari dell'Ufficio Didattica, le tipologie di corsi antincendio, i preventivi di spesa per le varie tipologie, i programmi dei corsi, le schede dei materiali necessari allo svolgimento dei corsi presso le ditte esterne e la modulistica necessaria alla richiesta di effettuazione dei corsi, è scaricabile dal sito del Comando:

www.vigilfuoco.mantova.it



PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

Riferimenti normativi:

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 , n. 64

Oggetto del servizio:

Il Comando Provinciale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuove iniziative, anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza, organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni, seminari, incontri formativi, nonché effettuando attività addestrative ed esercitazioni.

In particolare, su richiesta di Enti ed Associazioni private e/o pubbliche vengono organizzate le seguenti attività:

- visite guidate e dimostrazioni presso la sede centrale e/o i distaccamenti dipendenti rivolte a scolaresche, gest, gruppi associativi giovanili, ecc.;
- incontri presso le sedi dei richiedenti aventi come oggetto:
 - scuola sicura;
 - casa sicura;
 - sicuro-gas;
 - sicurezza sul lavoro;
- supporto a prove di evacuazione di scuole ed ambienti lavorativi;
- pompieropoli.

Lo svolgimento dell'attività viene effettuato da personale permanente del Comando Provinciale, coadiuvato dove possibile, dai soci dell'A.N.V.V.F (*Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco*) della sezione di Mantova, che essendo personale in congedo, si rende disponibile a sostenere le attività di supporto del Comando.



Modalità di erogazione del servizio:

L'attività di promozione e diffusione della sicurezza risulta essere completamente gratuita e viene effettuata compatibilmente con le primarie esigenze connesse al servizio di soccorso.

Gli interessati, Enti o Associazioni del territorio, potranno richiedere il servizio contattando telefonicamente l'ufficio Segreteria del Comando o mandando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:

comando.mantova@vigilfuoco.it

i recapiti e gli orari relativi all'ufficio Segreteria sono scaricabili dai siti:

<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/mantova/>

<http://www.vigilfuoco.mantova.it>



POLIZIA GIUDIZIARIA E VIGILANZA

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64

Il Comando Provinciale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dal Corpo Nazionale, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Comando Provinciale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Comando Provinciale adotta i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.



ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Gli acquisti di beni e servizi nonché l'ordinazione di lavori sono regolamentati dalle seguenti disposizioni:

- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato;
- R.D. 23 maggio 1924 n.827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;
- D.P.R. 16 dicembre 1999 n.550, Regolamento recante norme per l'Amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, intitolato "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in materia di lavori;
- Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture con particolare riferimento all'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia"; aggiornato dal D.L.18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221

L'acquisizione di beni e servizi, di valore inferiore alla soglia comunitaria di **€ 125.000,00, IVA esclusa**, come previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/9/2006 n. 296, viene effettuata attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o alle convenzioni quadro stipulate dalla **Consip s.p.a.** (Concessionaria servizi informativi pubblici). Nel caso in cui i beni non siano presenti sul **mercato elettronico** l'amministrazione può ricorrere al mercato libero.

Per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori di importo non superiore a **40.000 euro, IVA esclusa**, l'amministrazione ha la possibilità di richiedere più preventivi, senza subire alcun vincolo normativo in ordine al



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco "Mantova"

numero minimo da acquisire mentre per gli acquisti superiori a **40.000 euro** il Comando ha l'obbligo di chiedere non meno di cinque preventivi.

Al fine di facilitare le indagini di mercato che vengono periodicamente effettuate dal Comando per le finalità di cui sopra, ditte e imprese possono far pervenire in sede, in qualunque momento, offerte relative ai beni e servizi offerti, le quali verranno attentamente valutate quando si prospetterà l'esigenza di provvedere all'acquisizione di beni e servizi oggetto delle offerte pervenute.



PROCEDURE DI RECLAMO E SUGGERIMENTI

Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire dei servizi o che violano i principi e gli standard enunciati nella presente Carta, è prevista la possibilità per gli utenti di presentare **osservazioni** o **reclami** contro atti o comportamenti che neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni.

I suddetti utenti, inoltre, possono fornire **suggerimenti** attraverso i quali consentire un costante miglioramento della qualità dei servizi offerti, in un'ottica di collaborazione fondamentale per dare una sempre più adeguata risposta alle esigenze dell'utenza.

Gli eventuali reclami e i sempre graditi suggerimenti, possono essere inoltrati con le seguenti modalità:

- Lettera in carta semplice, indirizzata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova;
- Colloquio con il Dirigente o con il Responsabile dell'ufficio competente.

Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti, comunque presentati o ricevuti nei modi indicati, saranno oggetto di apposita istruttoria presso i settori direttamente interessati, al fine di evitare la persistenza dell'eventuale disservizio.

Le notizie necessarie per informare l'utente saranno poi comunicate con lettera di risposta, fornendo tutte le informazioni utili.



Inoltre, periodicamente il Comando provvede a predisporre dei questionari di gradimento ai sensi della *"Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004"*.

Tali questionari sono rivolti all'utenza con l'obiettivo di far coincidere l'offerta dell'Amministrazione con le richieste dell'utenza stessa, ottimizzando le risorse disponibili ed intervenendo con azioni mirate e progetti specifici in quegli ambiti dove dovesse risultare debole la soddisfazione dei servizi resi.

Tale indagine, denominata *"Customer Satisfaction"*, si pone quindi come strumento di misurazione delle performance dell'Amministrazione, del raggiungimento degli obiettivi fissati e di valutazione complessiva dell'operato del Comando.

I questionari proposti sono volontariamente compilati dagli utenti che fruiscono dei servizi del Comando e anonimamente riposti all'interno di un contenitore.

I dati raccolti ed elaborati consentiranno di valutare la qualità percepita dai cittadini e di elaborare strategie mirate a migliorare quei settori dove più carente risultasse essere la soddisfazione dei fruitori.